



Comune di Carpineto Romano

Provincia di Roma

Indice

- 1 Riferimenti normativi e oggetto
- 2 Definizioni
- 3 Finalità
- 4 Individuazione degli impianti
- 5 Classificazione delle attività sportive
- 6 Forme di gestione
- 7 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale (lett. A)
- 8 Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici (lett. B)
- 9 Concessione di costruzione e gestione
- 10 Responsabile del procedimento
- 11 Criteri di assegnazione
- 12 Norme generali sulla vigilanza
- 13 Accesso agli impianti
- 14 Sospensioni delle concessioni
- 15 Funzionamento degli impianti
- 16 Orari e tariffe
- 17 Regole per l'uso degli impianti
- 18 Responsabilità gestori
- 19 Revoca assegnazione impianti
- 22 Revoca accesso agli impianti
- 21 Utilizzo degli impianti sportivi da
- 22 Ricorsi
- 23 Vigilanza comunale
- 24 Penalità
- 25 Entrata in vigore

Art. 1

Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art.3 **Finalità**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" e tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Cultura Sport.

Art.4 **Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati

come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale -

- “Galeotti”;
- Impianto Indoor;
- Campi da tennis;
- Campo di calcetto;

B) Impianti sportivi scolastici

- palestre annesse agli edifici scolastici ed in particolare;
 - palestra (Scuola elementare) Via G. Matteotti
 - palestra (Scuola Media Statale) Via San Pietro;
- ed ogni altro impianto che a questi si aggiungerà.

A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

Art.5

Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole giochi storici;
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art.6

Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;

Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 lett. A è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata o in partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in

capo alle associazioni o società sportive affidatarie.

Art.7

Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale (lett. A)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni ONLUS, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 punto A è data comunque facoltà ai soggetti di cui ai precedenti commi di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 12.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:

La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione. La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Il Bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione. Raccolte le domande di partecipazione, con apposita lettera di invito i soggetti interessati saranno chiamati a presentare progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani, Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

4. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, art. 81 e art. 83, tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 12.

5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni sei.

6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

7. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione

generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Carpineto Romano nonché diversamente abili ed anziani, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

8. il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

9. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport.

10. Nel corso della gestione il concessionario potrà richiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo e/o di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che:

- a) tali attività siano compatibili ed attinenti con l'attività principale oggetto della convenzione di gestione;
- b) qualora abbiano carattere continuativo o molto ricorrente e comportino l'incasso di corrispettivi (ad esempio a titolo di biglietti d'ingresso o simili) siano autorizzate dal Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa. In esito alla suddetta verifica, l'autorizzazione comunale potrà comportare il preventivo aggiornamento della convenzione tra il Comune ed il soggetto concessionario in ordine ai rapporti economici.

10.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma i, è facoltà del soggetto gestore degli impianti sportivi chiedere al Comune

- a) la concessione del diritto di superficie per la costruzione ex novo, nell'ambito del complesso sportivo di proprietà comunale, di manufatti da destinare allo svolgimento delle attività
- b) l'autorizzazione a trasformare, in tutto od in parte, i manufatti esistenti per renderli adatti allo svolgimento delle attività

Sia gli interventi di nuova costruzione che quelli di trasformazione dei manufatti esistenti potranno avere carattere temporaneo o permanente.

10.2 Fermo restando che l'esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente è soggetta alla preventiva acquisizione dei titoli abilitativi edilizi nel rispetto della vigente normativa in materia

- a) i manufatti di carattere permanente diverranno di proprietà del Comune allo scadere della convenzione di gestione degli impianti sportivi senza che il soggetto gestore possa pretendere alcuna somma a titolo di rimborso e/o risarcimento
- b) i manufatti di carattere temporaneo dovranno essere completamente rimossi, a totale cura e spese del soggetto gestore, allo scadere della convenzione di gestione ed entro un termine stabilito dal Comune

10.3 La realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 10.1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e comporta, necessariamente, un adeguamento della convenzione di gestione degli impianti sportivi anche, eventualmente, in ordine alla durata della convenzione stessa che può essere rideterminata in funzione dell'impegno economico e della redditività dell'iniziativa proposta dal soggetto gestore. In sede di

revisione ed adeguamento della convenzione
il Comune è obbligato ad inserire clausole volte ad ottenere, da parte del soggetto gestore, la produzione di adeguate polizze fidejussorie, ai sensi di legge, a garanzia del corretto adempimento alle obbligazioni poste a proprio carico.

11. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art.8

Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici (lett. B)

Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente articolo 7.

Art.9

Concessione di costruzione e gestione

La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art. 143 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella edificazione di "Costruzione" in conformità all'art. 32 del D.Lgs 163/2006, anche ampliamento, la ristrutturazione il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.

Art.10

Responsabile del procedimento

Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero provvede il Servizio Cultura Sport.

L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch'esso dal predetto competente Servizio sulla base delle norme di cui alle leggi n.517/1977 e 23/1 996 e alle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- a) gli elementi essenziali delle convenzioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
- b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi;
- c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

Art.11

Criteria di assegnazione

Negli affidamenti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;

- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- progetto tecnico di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Art. 12

Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

SORVEGLIANZA

— A tutti i locali degli impianti sportivi, hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato.

2 — Il personale preposto dal gestore ed il custode secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:

- a) vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento l'efficienza degli impianti tecnologici.
- b) segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso.

c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3 — Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia

Art. 13

Accesso agli impianti

L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel Comune di Carpineto Romano. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Carpineto Romano, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art. 21.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinato a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinata.

Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

1 - — La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

2 — Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva, tutta al più, può essere richiesta una prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti d attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

Art. 14

Sospensione delle concessioni

Sentito il Sindaco il Servizio Cultura Sport può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 15

Funzionamento degli Impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal

presente Regolamento.

Art. 16 **Orari e tariffe**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell' Amministrazione Comunale.

L'assegnazione degli impianti ha validità per dodici mesi, fino al mese di maggio dell'anno successivo.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art 17 **Regole per l'uso degli impianti**

L' Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell' Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco e delle infrastrutture;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.

Art.18 **Responsabilità dei gestori**

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.

Art. 19 **Revoca assegnazione impianti**

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio Cultura Sport per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 20

Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo del Comune per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 21

Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Carpineto Romano, alle seguenti condizioni:

- pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dall'Assessorato allo sport, previo accordi onerosi, su richiesta da parte di:

- le stesse società locali gestori degli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito da parte di terzi,
- terzi che richiedessero direttamente a questa Amministrazione l'utilizzo degli impianti sportivi per attività sportive e/o extra sportive come previsto dall'art. 5.

In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.

Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Assessorato allo Sport del Comune.

Art. 22

Ricorsi

Avverso i provvedimenti relativi alla revoca dell'accesso agli impianti di cui all'art. 20 riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso delle gestioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti.

Art. 23

Vigilanza comunale

- 1 - Il comune, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
- 2 - Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore.
- 3 - Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
- 4 - Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

Art. 24

Penalità

1 - Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia